SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 974)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 14ª Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 1977 (V. *Stampato n.* **1269**)

presentato dal Ministro della Sanità

(DAL FALCO)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(MALFATTI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 3 novembre 1977

Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri delle Comunità europee

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO

Art. 1.

Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui agli allegati *A*, *B* e *C* alla presente legge, è riconosciuto il titolo di medico e di medico specialista ed è consentito l'esercizio dell'attività professionale di medico.

L'uso di tali titoli, e delle relative abbreviazioni è consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformità alle corrispondenze dei titoli stessi enunciate negli allegati *A*, *B* e *C*.

Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Art. 2.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di medico, l'interessato deve presentare al Ministero della sanità istanza in lingua italiana in carta da bollo corredata dai seguenti documenti:

a) uno dei titoli previsti dall'allegato *A* in originale o in copia autentica, per l'attività di medico;

b) certificato di buona condotta, ovvero certificato di moralità e di onorabilità, o equipollente, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza e, qualora detto Stato ai fini dell'esercizio della libera professione non richieda tale certificato, un estratto del casellario giudiziario ovvero, in mancanza,

un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato stesso;

c) un attestato, rilasciato dall'ambasciata italiana del paese di provenienza, da cui risulti una sufficiente conoscenza della lingua italiana.

Qualora l'interessato chieda anche il riconoscimento del titolo di medico specialista, oltre ai documenti di cui al comma precedente, deve presentare uno dei titoli previsti dagli allegati *B* e *C* in originale o in copia autentica.

La documentazione di cui alla predetta lettera *b*) deve essere di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

Art. 3.

Il Ministero della sanità, di intesa con il Ministero della pubblica istruzione, entro due mesi accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione all'ordine dei medici della provincia nel cui albo l'interessato intende chiedere l'iscrizione, dandone comunicazione allo stesso.

Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, chiede conferma della autenticità degli stessi alla competente autorità dello Stato membro, tramite il Ministero degli affari esteri, nonchè conferma dell'osservanza, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE.

Qualora il Ministero della sanità venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, domanda al riguardo informazioni, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.

Le informazioni sono coperte dal segreto.

Per il periodo di tempo necessario a ricevere le informazioni il termine di cui al primo comma è sospeso. Tale sospensione non può eccedere i tre mesi. La procedura

di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.

Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanità deve essere motivato.

L'ordine dei medici, nel termine di un mese dalla data di ricezione della domanda, previo accertamento dell'avvenuto pagamento della tassa sulle concessioni governative, iscrive l'interessato nell'albo professionale, annotando le sue eventuali specializzazioni.

Il cittadino di altri Stati membri della Comunità che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i medici cittadini italiani.

Art. 4.

Per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni, ai sanitari di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 e successive modificazioni.

Art. 5.

Il Ministero della sanità comunica, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari adottate ai sensi dell'articolo 4, nonchè quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione.

A tal fine l'ordine dei medici dà comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.

Art. 6.

Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche ai sanitari che intendano svolgere la loro attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 7.

Con il coordinamento del Ministero della sanità, le regioni, d'intesa con gli ordini dei medici, organizzano i corsi necessari sulla legislazione sanitaria e sociale nazionale e sulla deontologia professionale.

All'onere annuo, valutato in lire 50 milioni, si provvede per gli anni 1977 e 1978 mediante corrispondenti riduzioni del capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Art. 8.

I cittadini degli altri Stati membri della Comunità europea sono ammessi alla prestazione di servizi medici nel territorio dello Stato senza essere tenuti all'iscrizione nell'albo professionale. Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanità:

a) dichiarazione redatta in lingua italiana, a firma dell'interessato, dalla quale risulti la natura della prestazione che si intende effettuare ed il luogo dell'esecuzione della stessa;

b) certificato della competente autorità dello Stato di origine o di provenienza da cui risulti che l'interessato esercita legalmente la specifica attività o professione in detto Stato;

c) certificati comprovanti il possesso dei diplomi od altri titoli di cui agli allegati *A*, *B* e *C* dei quali l'interessato intende avvalersi per la prestazione dei servizi.

In caso di urgenza la dichiarazione, unitamente alla documentazione suindicata,

può essere presentata successivamente alla effettuazione delle prestazioni ed entro il termine di 15 giorni.

La documentazione prevista dal presente articolo non deve essere anteriore a 12 mesi dalla data di presentazione.

Art. 9.

Il cittadino degli altri Stati membri, nell'esercizio dell'attività di cui all'articolo precedente, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i medici cittadini italiani.

Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da medici cittadini italiani, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'albo professionale, l'ordine dei medici della provincia nella quale sono stati commessi gli abusi o le mancanze, comunica immediatamente i fatti al Ministro della sanità, che, con decreto motivato, proibisce al sanitario cittadino degli altri Stati membri di effettuare ulteriori prestazioni.

Del provvedimento è data tempestiva comunicazione all'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, tramite il Ministero degli affari esteri.

TITOLO III

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO PRESSO ALTRI STATI DELLE COMUNITÀ EUROPEE DA PARTE DI MEDICI CITTADINI ITALIANI

Art. 10.

I medici italiani che si trasferiscono in uno dei Paesi membri della Comunità economica europea possono, a domanda, conservare la iscrizione nell'ordine provinciale italiano di appartenenza ovvero chiedere l'iscrizione nell'albo dell'ordine dei medici di Roma.

Art. 11.

Ai fini dell'esercizio della professione di medico in altri paesi della Comunità economica europea da parte di medici cittadini italiani sono necessari i seguenti certificati:

a) certificati comprovanti il possesso dei diplomi od altri titoli di cui agli allegati *A*, *B* e *C* rilasciati rispettivamente, quelli di cui all'allegato *A* dalla Commissione o dal rettore della università, gli altri dal rettore dell'università;

b) certificato di buona condotta;

c) certificato di iscrizione all'albo rilasciato dall'ordine dei medici della provincia nella quale si è iscritti;

d) certificato comprovante l'effettivo esercizio della professione da parte del cittadino per i periodi richiesti dall'articolo 15, primo e secondo comma, rilasciato dal Ministero della sanità.

Art. 12.

Le autorità che hanno rilasciato i certificati presentati dal cittadino per essere ammesso alla professione di medico in un altro Stato membro della Comunità economica europea, sono tenute a confermarne la autenticità; il rettore dell'università conferma l'autenticità dei certificati e dei diplomi di abilitazione all'esercizio professionale e dei diplomi di specializzazione.

Il Ministero della sanità, per il tramite del Ministero degli affari esteri, provvede a fornire nel più breve tempo, e comunque non oltre tre mesi, le informazioni circa fatti gravi e specifici concernenti il cittadino, facendo conoscere le conseguenze che i fatti stessi hanno sui certificati e i documenti rilasciati dalle autorità nazionali.

A tal fine gli ordini dei medici danno comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 13.

I documenti richiesti dalla presente legge se redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dalla autorità diplomatica o consolare del paese in cui il documento fu fatto ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 14.

Le modifiche degli statuti delle scuole di specializzazione annesse alle facoltà di medicina e chirurgia delle università, necessarie per l'esecuzione della normativa comunitaria, possono essere disposte anche se non siano trascorsi tre anni accademici dall'approvazione o dalla ultima modificazione degli statuti stessi.

Art. 15.

Nei confronti dei sanitari cittadini degli altri Stati membri in possesso di diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati dagli Stati di origine o di provenienza prima dell'entrata in vigore della presente legge e non rispondenti all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per la professione di medico e di medico specialista, si applicano le seguenti disposizioni:

a) ai fini del riconoscimento del titolo di medico e per l'esercizio della relativa professione, ovvero per la prestazione di servizi, i predetti sanitari devono presentare un attestato, rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che essi hanno effettivamente svolto la specifica professione o attività per un periodo di almeno 3 anni consecutivi nel corso dei 5 anni che precedono il rilascio dell'attestato;

b) ai fini del riconoscimento del titolo di medico specialista i predetti sanitari devono presentare un attestato, rilasciato dalle autorità competenti, da cui risulti che essi si sono effettivamente e lecitamente dedicati alla specifica attività per il periodo equi-

valente al doppio della differenza tra la durata di formazione specializzata richiesta nello Stato membro di origine o di provenienza e la durata minima di formazione prevista dall'allegato *D*.

Per le specializzazioni per le quali in Italia era richiesta prima dell'entrata in vigore della presente legge, una durata minima di formazione inferiore a quella prevista dall'allegato *D* per il conseguimento dei titoli di cui agli allegati *B* e *C*, la differenza di cui alla precedente lettera *b*) è determinata soltanto in base alla durata minima di formazione richiesta nello Stato.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei titoli I e II della presente legge.

Art. 16.

I cittadini degli altri Stati membri che chiedano uno dei diplomi o titoli di formazione di medico specialista, che non figurano fra le specializzazioni di cui agli allegati *B* e *C* o che, pur menzionati in essi, non sono rilasciati nello Stato membro di origine o di provenienza, possono concorrere all'ammissione alle scuole di specializzazione funzionanti nelle università degli studi italiane alle stesse condizioni degli aspiranti cittadini italiani.

Nel caso in cui i cittadini degli Stati membri, che intendano ottenere uno dei diplomi o titoli di cui al comma precedente, siano già in possesso di formazione specialistica risultante da un diploma, certificato o altro titolo di studio rilasciati dall'autorità competente dello Stato membro di origine o di provenienza, le scuole di specializzazione, valutati il contenuto e la durata dei corsi di studio per il conseguimento dei titoli specialistici prodotti, determinano la durata della formazione complementare e delle materie su cui essa deve vertere. In tale ipotesi l'ammissione sarà concessa anche in deroga ai limiti dei posti previsti per il corso di specializzazione di cui trattasi.

Art. 17.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO *A*)

1) DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI MEDICO:

a) *in Germania:*

1. « Zeugnis über die ärztliche Staatprüfung » (certificato dell'esame di Stato in medicina), rilasciato dalle autorità competenti e « Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinal-assistent » (certificato attestante il compimento del periodo preparatorio come assistente medico), nei casi in cui tale periodo sia prescritto dalla legislazione tedesca per il compimento del ciclo d'istruzione;

2. gli attestati delle autorità competenti della Repubblica federale di Germania che certificano l'equipollenza dei diplomi rilasciati a decorrere dall'8 maggio 1945 dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca con quelli enumerati sub 1;

b) *in Belgio:*

« Diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements » « het wettelijk diploma van doctor in de genees —, heel — en verloskunde » (diploma legale di laurea di dottore in medicina, chirurgia e ostetricia), rilasciato dalle facoltà di medicina delle università o dalla commissione centrale o dalle commissioni di Stato per l'insegnamento universitario;

c) *in Danimarca:*

« Bevis for bestaet laegevidenskabelig embedseksamen » (diploma legale di dottore in medicina), rilasciato dalla facoltà di medicina di una università, unitamente al « dokumentation for gennemfort praktisk uddannelse » (certificato di tirocinio), rilasciato dalle autorità competenti dei servizi sanitari;

d) *in Francia:*

1. « Diplôme d'Etat de docteur en médecine » (diploma di Stato di laurea in medicina) rilasciato dalle facoltà di medicina o dalle facoltà miste di medicina e farmacia delle università o dalle università;

2. « Diplôme d'université de docteur en médecine » (diploma universitario di laurea in medicina), nella misura in cui detto diploma sancisca lo stesso ciclo di formazione previsto per il diploma di Stato di laurea in medicina;

e) *in Irlanda:*

« Primary qualification » (certificato attestante le conoscenze di base), concesso in Irlanda dopo il superamento di un esame di qualificazione sostenuto dinanzi ad una commissione competente e un certificato relativo all'esperienza acquisita, rilasciato da detta commissione e che autorizzano la registrazione in quanto « fully registered medical practitioner » (medico generico);

f) *in Italia:*

Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia, rilasciato dalla commissione di esame di Stato;

g) *nel Lussemburgo:*

1. « Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements » (diploma di Stato di laurea di dottore in medicina, chirurgia ed ostetricia) rilasciato dalla commissione statale d'esame autenticato dal ministro della pubblica istruzione e « Certificat de stage » (certificato di tirocinio) rilasciato dal ministro della sanità pubblica;

2. i diplomi che conferiscono un attestato di istruzione superiore in medicina rilasciato in uno dei paesi della Comunità e che danno accesso al tirocinio senza dare accesso alla professione dopo aver ottenuto l'omo-

logazione del ministro dell'educazione nazionale conformemente alla legge del 18 giugno 1969 sull'istruzione superiore e la omologazione dei titoli e attestati stranieri di istruzione superiore, accompagnati dal certificato di tirocinio rilasciato dal ministro della sanità pubblica;

h) *nei Paesi Bassi:*

« Universitair getuigschrift van arts » (certificato universitario di medico);

i) *Nel Regno Unito:*

« Primary qualification » (certificato attestante le conoscenze di base) concesso nel Regno Unito dopo il superamento di un esame di qualificazione sostenuto dinanzi ad una commissione competente e un certificato relativo all'esperienza acquisita rilasciato da detta commissione, e che autorizzano la registrazione in quanto « fully registered medica practitioner » (medico generico).

ALLEGATO *B*)

DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE COMUNI A TUTTI GLI STATI MEMBRI:

in Germania:

« Von den Landesärztekammern erteilte fachärztliche Anerkennung » (certificato di specializzazione medica), rilasciato dall'ordine professionale dei medici del Land;

in Belgio:

« Titre d'agrégation en qualité de médecin spécialiste/erkenningstitel van specialist » (certificato attestante il possesso del titolo di medico specialista), rilasciato dal ministro della sanità pubblica;

in Danimarca:

« Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallaege » (certificato attestante il possesso del titolo di medico specialista), rilasciato dalle autorità competenti dei servizi sanitari;

in Francia:

« Certificat d'études spéciales de médecine » (certificato di studi speciali di medicina), rilasciato dalle facoltà di medicina, dalle facoltà miste di medicina e farmacia delle università o dalle università;

« Attestation de médecin spécialiste qualifié (certificato di medico specialista qualificato), rilasciato dal consiglio dell'ordine dei medici;

« Certificat d'études spéciales de médecine » (certificato di studi speciali di medicina), rilasciato dalla facoltà di medicina o dalle facoltà miste di medicina e farmacia delle università o l'attestato di equivalenza di tali certificati rilasciato dal ministro della pubblica istruzione;

in Irlanda:

« Certificate of specialist doctor » (diploma di medico specialista), rilasciato dalla competente autorità a tal fine riconosciuta dal ministro della sanità pubblica;

in Italia:

Diploma di medico specialista, rilasciato dal rettore di una università;

nel Lussemburgo:

« Certificat de médecin spécialiste », (diploma di medico specialista), rilasciato dal ministro della sanità pubblica su parere dell'ordine dei medici;

nei Paesi Bassi:

« Het door de Specialisten-Registratiecommissie (S.R.C.) afgegeven getuigschrift van erkenning en inschrijving in het Specialistenregister » (certificato di ammissione e di iscrizione nel registro degli specialisti, rilasciato dal collegio degli specialisti);

nel Regno Unito:

« Certificate of completion of specialist training » (certificato attestante la formazione di specialista), rilasciato dall'autorità competente a tal fine riconosciuta.

Le denominazioni in vigore negli Stati membri, corrispondenti alle specializzazioni in questione, sono le seguenti:

— *anestesia e rianimazione*:

Germania: Anästhesie
Belgio: anesthésiologie/anesthésie
Danimarca: Anaestesiologi
Francia: anestésie-réanimation
Irlanda: Anaesthetics
Italia: anestesia e rianimazione
Lussemburgo: anesthésie-réanimation
Paesi Bassi: anesthésie
Regno Unito: anaesthetics

— *chirurgia generale*:

Germania: Chirurgie
Belgio: chirurgie/heelkunde

Danimarca: kirurgi eller kirurgiske sygdomme
Francia: chirurgie générale
Irlanda: general surgery
Italia: chirurgia generale
Lussemburgo: chirurgie générale
Paesi Bassi: heelkunde
Regno Unito: general surgery

— *neurochirurgia*:

Germania: Neurochirurgie
Belgio: neurochirurgie/neurochirurgie
Danimarca: neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme
Francia: neurochirurgie
Irlanda: neurological surgery
Italia: neurochirurgia
Lussemburgo: neurochirurgie
Paesi Bassi: neurochirurgie
Regno Unito: neurological surgery

— *ostetricia e ginecologia*:

Germania: Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Belgio: gynécologie-obstétrique/gynaecologie-verloskunde
Danimarca: gynaekologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fodselshjaelp
Francia: ostètrique et gynécologie médicale
Irlanda: obstetrics and gynaecology
Italia: ostetricia e ginecologia
Lussemburgo: gynécologie-obstétrique
Paesi Bassi: verloskunde en gynaecologie
Regno Unito: obstetrics and gynaecology

— *medicina interna*:

Germania: Innere Medizin
Belgio: médecine interne/inwendige geneeskunde
Danimarca: intern medicin eller medicinske sygdomme
Francia: médecine interne
Irlanda: general (internal) medicine
Italia: medicina interna
Lussemburgo: maladies internes
Paesi Bassi: inwendige geneeskunde
Regno Unito: general medicine

— *oculistica*:

Germania: Augenheilkunde
Belgio: ophtalmologie/ophthalmologie
Danimarca: oftalmologi eller ojensygdomme
Francia: ophtalmologie
Irlanda: ophthalmology
Italia: oculistica
Lussemburgo: ophtalmologie
Paesi bassi: oogheelkunde
Regno Unito: ophthalmology

— *otorinolaringoiatria*:

Germania: Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde
Belgio: otho-rhino-laryngologie/oto-rino-laryngologie
Danimarca: oto-rhino-laryngologi eller ore-naese halssygdomme
Francia: oto-rhino-laryngologie
Irlanda: otolaryngology
Italia: otorinolaringoiatria
Lussemburgo: oto-rhino-laryngologie
Paesi Bassi: keel-, neus- en oorheelkunde
Regno Unito: otolaryingology

— *pediatria*

Germania: Kinderheilkunde
Belgio: pédiatrie/pediatrie
Danimarca: paediatri eller bornesygdomme
Francia: pédiatrie
Irlanda: paediatrics
Italia: pediatria
Lussemburgo: pédiatrie
Paesi Bassi: kindergeneeskunde
Regno Unito: paediatrics

— *tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio*:

Germania: Lungen- und Bronchialheilkunde
Belgio: pneumologie/pneumologie
Danimarca: medicinske lungesygdomme
Francia: pneumo-phtisiologie
Irlanda: respiratory medicine
Italia: tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio
Lussemburgo: pneumo-phtisiologie
Paesi Bassi: ziekten der luchtwegen
Regno Unito: respiratory medicine

— *urologia*:

Germania: Urologie
Belgio: urologie/urologie
Danimarca: urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme
Francia: urologie
Irlanda: urology
Italia: urologia
Lussemburgo: urologie
Paesi Bassi: urologie
Regno Unito: urology

— *ortopedia e traumatologia*:

Germania: Orthopädie
Belgio: orthopédie/orthopedie
Danimarca: ortopaedisk kirurgi
Francia: orthopédie
Irlanda: orthopaedic surgery
Italia: ortopedia e traumatologia
Lussemburgo: orthopédie
Paesi Bassi: orthopedie
Regno Unito: orthopaedic surgery

ALLEGATO *C*)

DENOMINAZIONI CORRISPONDENTI ALLE SPECIALIZZAZIONI PROPRIE DI DUE O PIÙ STATI MEMBRI:

— *biologia clinica*:

Belgio: biologie clinique/klinische biologie
Francia: biologie médicale
Italia: patologia diagnostica di laboratorio

— *ematologia biologica*:

Danimarca: klinisk blodtypeserologi
Lussemburgo: hématalogie biologique

— *microbiologia - batteriologia*:

Danimarca: klinisk mikrobiologi
Irlanda: microbiology
Italia: microbiologia
Lussemburgo: microbiologie
Paesi Bassi: bacteriologie
Regno Unito: medical microbiology

— *anatomia patologica*:

Germania: Pathologische Anatomie
Danimarca: patologisk anatomi og histologi eller vaevsundersogelse
Francia: anatomie pathologique
Irlanda: morbid anatomy and histopatology
Italia: anatomia patologica
Lussemburgo: anatomie pathologique
Paesi Bassi: pathologische anatomie
Regno Unito: morbid anatomy and histopathology

— *biochimica*:

Danimarca: klinisk kemi
Irlanda: chemical pathology
Lussemburgo: biochimie
Paesi Bassi: klinische chemie
Regno Unito: chemical pathology

— *immunologia*:

Irlanda: clinical immunology
Regno Unito: immunology
Italia: immunoematologia

— *chirurgia plastica*:

Belgio: chirurgie plastique/plastische heelkunde
Danimarca: plastikkirurgi
Francia: chirurgie plastique et reconstructive
Irlanda: plastic surgery
Italia: chirurgia plastica
Lussemburgo: chirurgie plastique
Paesi Bassi: plastische chirurgie
Regno Unito: plastic surgery

— *chirurgia toracica*:

Belgio: chirurgie thoracique/heelkunde op de thorax
Danimarca: thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme
Francia: chirurgie thoracique
Irlanda: thoracic surgery
Italia: chirurgia toracica
Lussemburgo: chirurgie thoracique
Paesi Bassi: cardio-pulmonale chirurgie
Regno Unito: thoracic surgery

— *chirurgia pediatrica*:

Irlanda: paediatric surgery
Italia: chirurgia pediatrica
Lussemburgo: chirurgie infantile
Regno Unito: paediatric surgery

— *chirurgia vascolare*:

Belgio: chirurgie des vaisseaux/bloedvatenheelkunde
Italia: cardio-angio chirurgia
Lussemburgo: chirurgie cardio-vasculaire

— *cardiologia*:

Belgio: cardiologie/cardiologie
Danimarca: cardiologi eller hjerte- og kredslobssygdomme
Francia: cardiologie et médecine des affections vasculaires

Irlanda: cardiology
Italia: cardiologia
Lussemburgo: cardiologie et angiologie
Paesi Bassi: cardiologie
Regno Unito: cardio-vascular diseases

— *gastroenterologia*:

Belgio: gastro-entérologie/gastro-enterologie
Danimarca: medicinsk gastroenterologi eller medicinske mavetarmsygdomme
Francia: maladies de l'appareil digestif
Irlanda: gastroenterology
Italia: malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio
Lussemburgo: gastro-entérologie et maladies de la nutrition
Paesi Bassi: maag-en darmziekten
Regno Unito: gastroenterology

— *reumatologia*:

Belgio: rhumatologie/reumatologie
Francia: rhumatologie
Irlanda: rheumatology
Italia: reumatologia
Lussemburgo: rhumatologie
Paesi Bassi: reumatologie
Regno Unito: rheumatology

— *ematologia generale*:

Irlanda: haematology
Italia: ematologia
Lussemburgo: hématologie
Regno Unito: haematology

— *endocrinologia*:

Irlanda: endocrinology and diabetes mellitus
Italia: endocrinologia
Lussemburgo: endocrinologie
Regno Unito: endocrinology and diabetes mellitus

— *fisioterapia*:

Belgio: physiothérapie/fysiotherapie
Danimarca: fysiurgi og rehabilitering
Francia: rééducation et réadaptation fonctionnelles
Italia: fisioterapia
Paesi Bassi: revalidatie

— *stomatologia*:

Francia: stomatologie
Italia: odontostomatologia
Lussemburgo: stomatologie

— *neurologia*:

Germania: Neurologie
Danimarca: neuromedicin eller medicinske nervesygdomme
Francia: neurologie
Irlanda: neurology
Italia: neurologia
Lussemburgo: neurologie
Paesi Bassi: neurologie
Regno Unito: neurology

— *psichiatria*:

Germania: Psychiatrie
Danimarca: psykiatri
Francia: psychiatrie
Irlanda: psychiatry
Italia: psichiatria
Lussemburgo: psychiatrie
Paesi Bassi: psychiatrie
Regno Unito: psychiatry

— *neuropsichiatria*:

Germania: Neurologie und Psychiatrie
Belgio: neuropsychiatrie/neuropsychiatrie
Francia: neuropsychiatrie
Italia: neuropsichiatria
Lussemburgo: neuropsychiatrie
Paesi Bassi: zenuw-en zielsziekten

— *dermatologia e venerologia*:

Germania: Dermatologie und Venerologie
Belgio: dermato-vénéréologie/dermato-venereologie
Danimarca: dermato-venerologi eller hud-og konssygdomme
Francia: dermato-vénéréologie
Italia: dermatologia e venerologia
Lussemburgo: dermato-vénéréologie
Paesi Bassi: huid-en geslachtsziekten

— *dermatologia*:

Irlanda: dermatology
Regno Unito: dermatology

— *venerologia*:

Irlanda: venereology
Regno Unito: venereology

— *radiologia*:

Germania: Radiologie
Francia: radiologie
Italia: radiologia
Lussemburgo: électroradiologie
Paesi Bassi: radiologie

— *radio diagnostica*:

Belgio: radiodiagnostic/radiodiagnose
Danimarca: diagnostik radiologi eller rontgenundersogelse
Francia: radio-diagnostic
Irlanda: diagnostic radiology
Paesi Bassi: radiodiagnostiek
Regno Unito: diagnostic radiology

— *radioterapia*:

Belgio: radio-radiumthérapie/radio-radiumtherapie
Danimarca: terapeutisk radiologi eller strålebelhandling
Francia: radiothérapie
Irlanda: radiotherapy
Paesi Bassi: radiotherapie
Regno Unito: radiotherapy

— *medicina tropicale*:

Belgio: médecine tropicale-tropische geneeskunde
Danimarca: tropemedicin
Irlanda: tropical medicine
Italia: medicina tropicale
Regno Unito: tropical medicine

— *psichiatria infantile*:

Germania: Kinder und Jugendpsychiatrie
Danimarca: bornepsykiatri
Francia: pédo-psychiatrie
Italia: neuropsichiatria infantile

— *geriatria*:

Irlanda: geriatrics
Regno Unito: geriatrics

— *malattie renali*:

Danimarca: nefrologi eller medicinske nyresygdomme
Irlanda: nephrology
Italia: nefrologia
Regno Unito: renal diseases

— *malattie infettive*:

Irlanda: communicable diseases
Italia: malattie infettive
Regno Unito: communicable diseases

— « *community medicine* »:

Irlanda: community medicine
Regno Unito: community medicine

— *farmacologia*:

Germania: Pharmakologie
Irlanda: clinical pharmacology and therapeutics
Regno Unito: clinical pharmacology and therapeutics

— « *occupational medicine* »:

Irlanda: occupational medicine
Regno Unito: occupational medicine
Italia: medicina del lavoro

— *allergologia*:

Italia: allergologia ed immunologia clinica
Paesi Bassi: allergologie

— *chirurgia dell'apparato digerente*:

Belgio: chirurgie abdominale/heelkunde op het abdomen
Danimarca: kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme
Italia: chirurgia dell'apparato digerente

ALLEGATO *D*)

DURATA MINIMA DELLE FORMAZIONI DI SPECIALIZZAZIONE:

1° gruppo (*5 anni*):

chirurgia generale;
neurochirurgia;
medicina interna;
urologia;
ortopedia.

2° gruppo (*4 anni*):

ginecologia-ostetricia;
pediatria;
tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.

3° gruppo (*3 anni*):

anestesia e rianimazione;
oftalmologia;
otorinolaringoiatria.

4° gruppo (*5 anni*):

chirurgia plastica;
chirurgia toracica;
cardioangio-chirurgia;
neuropsichiatria;
chirurgia pediatrica;
chirurgia dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio.

5° gruppo (*4 anni*):

cardiologia;
malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio;
neurologia;
reumatologia;
psichiatria;
biologia clinica;
radiologia;
radiodiagnostica;
radioterapia;
medicina tropicale;
farmacologia;
psichiatria infantile;
microbiologia-batteriologia;
anatomia patologica;
« occupational medicine »;
chimica biologica;
immunologia;
dermatologia;
venerologia;
geriatria e gerontologia;
nefrologia;
malattie infettive;
« community medicine »;
ematologia biologica.

6° gruppo (*3 anni*):

ematologia generale;
endocrinologia;
fisioterapia;
odontostomatologia;
dermatologia e venerologia;
allergologia;
immunoematologia.